

Codice DB1014

D.D. 20 dicembre 2012, n. 943

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Ridefinizione dell'area di salvaguardia dei tre pozzi dell'acquedotto denominati, rispettivamente, "P5", "P6" (ex "P54") e "P61", ubicati in localita' Pallanza, nel Comune di Verbania (VB); modifica della planimetria catastale allegata alla determinazione della Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche n. 111 dell'11 maggio 2007 quale parte integrante e sostanziale.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- a) L'area di salvaguardia dei tre pozzi dell'acquedotto denominati, rispettivamente, "P5", "P6" (ex "P54") e "P61", ubicati in località Pallanza, nel Comune di Verbania (VB), é definita come risulta negli elaborati "Città di Verbania – Provincia del Verbano Cusio Ossola – Definizione aree di salvaguardia opere di captazione in località Pallanza – N.C.T. Fogli 71, 72, 73, 78, 79 – scala 1:2.000" e "Città di Verbania – Provincia del Verbano Cusio Ossola – Estratto della Carta – Definizione aree di salvaguardia opere di captazione in località Pallanza – N.C.T. Fogli 71, 72, 73, 78, 79 – scala 1:500", allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, e precisamente: 20,00 l/s per il pozzo "P5", 12,00 l/s per il pozzo "P61" e 30,00 l/s per il pozzo "P6" (ex "P54").
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.
- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta dei tre pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
  - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso;
  - provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali esistenti, delle aree adibite a parcheggio, delle aree adibite a rivendita autoveicoli e delle aree di pertinenza di distributori carburanti e annessi autolavaggi ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
  - provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;

– assicurarsi che le attività agricole di tipo florovivaistico interessanti l'area di salvaguardia siano condotte in conformità alle disposizioni di legge ed in conformità alle disposizioni d'utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci di cui all'articolo 6, comma 7, del Regolamento regionale 15/R/2006.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

– alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione per la tutela dei punti di presa;

– alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

– all'Azienda sanitaria locale;

– al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Verbania affinché lo stesso provveda a:

– recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

– emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

– notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Agata Milone